

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Susanna PISANO	Segretario f.f.
- Avv. Paolo BERRUTI	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.A.P. avverso la decisione in data 21/4/10, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. G.A.P. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. G C.;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Paolo Berruti;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso rimettendosi al proprio difensore;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il procedimento disciplinare origina da un articolo, apparso sul supplemento “D. L.” del mese di settembre 2008 del quotidiano “Il Giornale”, dal titolo “ Un avvocato di famiglia – Al fianco del cliente” e sottotitolo “Diritto di famiglia, azioni a tutela della proprietà, rapporti di lavoro autonomo, commerciale e societario. Lo Studio P. è un valido riferimento professionale e umano per chiunque abbia bisogno di gestire tali contingenze”.

L’articolo, corredato dalla fotografia del professionista, indica anche l’indirizzo dello studio ed i riferimenti telefonici ed e-mail.

Il Consiglio dell’Ordine di Monza avviava l’istruttoria preliminare ed invitava, con comunicazione del 13 marzo 2009, il professionista a fornire le proprie deduzioni a chiarimento.

L’Avv. P. ottemperava con nota del 22 aprile 2009, escludendo che la pubblicazione dell’articolo potesse, sotto alcun profilo contenutistico, comportare violazioni di ordine deontologico.

Con deliberazione assunta nell’adunanza del 24 giugno 2009 il Consiglio dell’Ordine disponeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. P., contestandogli i seguenti addebiti: “ *A) Per la violazione dell’art. 18 CDF per aver sollecitato e comunque accettato l’offerta di pubblicare, per di più a pagamento, sul numero del mese di settembre 2008 del periodico denominato “Dossier Lombardia” distribuito in allegato al quotidiano Il Giornale, un articolo-intervista a lui stesso riferibile nel testo del quale ha più volte enfatizzato la propria capacità professionale utilizzando frasi dal contenuto autoelogiativo come: 1) Lo studio P. è un valido riferimento professionale e umano per chiunque abbia bisogno di gestire tali contingenze; 2) Il taglio professionale che quasi naturalmente si è creato l’avvocato P. e che lo porta ad avere col cliente un rapporto molto pregnante e intenso fondato su uno scambio di carattere tecnico e umano, gli permette di essere considerato dallo stesso cliente sia una persona professionalmente preparata e capace di fornirgli quel supporto necessario per risolvere le sue problematiche, sia un punto di riferimento sotto il profilo umano; 3) Una cosa è certa, instaurò con i miei clienti un rapporto tanto intenso che gli stessi mi definiscono un “Avvocato di famiglia”; 4) Grazie ad una collaborazione proficua con uno dei migliori studi legali di Monza, all’età di soli 30 anni, ebbe la possibilità di “aprire bottega” in proprio. In Monza, accertato nel mese di settembre 2008. B) Per la violazione dell’art. 17 CDF perché*

nell'articolo-intervista pubblicato sul numero del mese di settembre 2008 del periodico denominato "Dossier Lombardia" distribuito in allegato al quotidiano Il Giornale, ha fornito informazioni sulla propria attività, professionalità e rapporto con i clienti avente i connotati della pubblicità elogiativa per il contenuto autocelebrativo dell'intero testo ed in particolare delle frasi già riportate al capo di incolpazione sub A). C) Per la violazione dell'art. 17 bis CDF per non aver fornito tutte le informazioni obbligatorie previste dal primo comma di detta norma ed in particolare per non aver indicato, in calce all'articolo/intervista pubblicato sul numero di settembre 2008 del periodico denominato "Dossier Lombardia" distribuito in allegato al quotidiano Il Giornale, il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. In Monza, accertato nel mese di settembre 2008."

A seguito della comunicazione di apertura del procedimento, formalizzata con lettera del Consiglio territoriale in data 29 giugno 2009, il professionista produceva il 27 luglio 2009 sintetiche deduzioni, nelle quali ribadiva la legittimità del proprio operato evidenziando che l'articolo censurato rispondeva, invece, a criteri di verità e correttezza, mentre l'omessa indicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza andava attribuita a errore materiale di stampa imputabile all'editore.

Con decreto di citazione del 23 novembre 2009, ritualmente notificato all'incolpato, la trattazione del procedimento disciplinare veniva fissata per l'adunanza consiliare del 14 dicembre 2009, nel corso della quale, aperto il dibattimento, il Consiglio dell'Ordine disponeva l'acquisizione di documenti ed l'ammissione delle deposizioni testimoniali dei Sig.ri G. e C., rinviando per il prosieguo all' 11 gennaio 2010.

In tale adunanza il Consiglio territoriale, dato atto dell'impossibilità a comparire della teste G., disponeva l'accertamento dell'effettiva situazione di impedimento evidenziata dalla stessa testimone ed il conseguente rinvio a data da decidersi.

Con successivo decreto di citazione veniva, quindi, convocato l'incolpato per 21 aprile 2010, nel corso della quale, dandosi atto che la teste G., regolarmente citata, aveva comunicato telefonicamente che non si sarebbe presentata, veniva sentito l'avv. P., il quale rinunciava all'escussione del proprio teste C..

Chiusa l'istruttoria dibattimentale, il difensore dell'incolpato concludeva per il non luogo a responsabilità disciplinare e, in subordine, per la minima sanzione.

Il Consiglio dell'Ordine, ritenuta la responsabilità dell'Avv. P. in relazione a tutti i capi dell'ascritta incolpazione, comminava al professionista la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione, depositata nella segreteria del Consiglio *a quo* il 17 maggio 2010 e notificata all'incolpato il 3 giugno 2010, questi ha proposto tempestiva impugnazione, con ricorso depositato il 14 giugno 2010.

Il gravame si affida a tre censure.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della decisione per inesistenza dell'organo giudicante: assume l'incolpato che, contenendo l'epigrafe del provvedimento sanzionatorio l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri dell'Ordine in composizione diversa da quella dell'organo che effettivamente aveva adottato la decisione in data 21 aprile 2010, ne deriverebbe la "*inesistenza*" dello stesso.

Con la seconda censura l'Avv..P. prospetta la nullità della decisione consiliare per violazione delle norme che regolano la formazione del collegio giudicante. Il vizio originerebbe dalla mutata composizione del Consiglio dell'Ordine a seguito del rinnovo dell'organo ad effetto delle elezioni biennali, intervenute nel corso del procedimento disciplinare. La nullità sussisterebbe, a dire del ricorrente, anche con riguardo alle modalità di convocazione del collegio disciplinare, nonché all'omessa indicazione della sua citazione per l'adunanza consiliare del 21 aprile 2010 nella quale la trattazione del procedimento si è effettivamente esaurita ed è stata, quindi, adottata la deliberazione sanzionatoria. L' *error in procedendo* determinerebbe, pertanto, l'illegittimità derivata del provvedimento impugnato, il quale dovrebbe, in tesi del ricorrente, essere annullato.

Con il terzo mezzo di gravame, concernente il merito della questione, l'Avv..P. deduce l'irrilevanza disciplinare della sua condotta, insuscettibile di sanzione in quanto, in disparte "*una qualche piccola concessione alla retorica pubblicitaria*", la stessa sarebbe coerente con i canoni del Codice deontologico forense. In tale prospettiva, il Consiglio territoriale avrebbe errato nel dare rilievo alla circostanza che la pubblicazione dell'articolo incriminato fosse avvenuta dietro pagamento; sotto concorrente profilo, non si sarebbe raggiunta la prova circa l'intenzione dell'Avv. P. di procacciarsi pubblicità, avendo il ricorrente agito nel rispetto della disciplina deontologica, tanto da avere versato all'editore non già un corrispettivo per la realizzazione dell'intervista, bensì un contributo per le spese di pubblicazione del supplemento "Dossier Lombardia". D'altro canto, interviste o articoli di stampa analoghi a quello contestato al ricorrente apparirebbero frequentemente su altre testate giornalistiche. Infine, risulterebbe anche manchevole la prova circa l'omessa

indicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, circostanza non imputabile all'Avv. P..

Il professionista ha, quindi, concluso per l'annullamento della deliberazione sanzionatoria.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso l'Avv. P. deduce la nullità del gravato provvedimento sanzionatorio "*per inesistenza del collegio giudicante*".

La censura si concentra sul rilievo che l'intestazione della deliberazione consiliare adottata il 21 aprile 2010 e pubblicata, mediante deposito nella segreteria dell'ente territoriale, il 17 maggio 2010 contiene l'indicazione dei nominativi di Consiglieri dell'Ordine diversi da quelli che hanno personalmente partecipato, in esito all'adunanza dibattimentale del 21 aprile 2010, all'adozione della decisione. Segnala, a tale riguardo, l'interessato che l'epigrafe della stessa riprodurrebbe la composizione dell'organo consiliare precedentemente in carica e mutata a seguito delle elezioni di suo rinnovo.

Sulla base di tale constatazione, il ricorrente sostiene che la determinazione impugnata proverrebbe organo carente di potere e, finanche, inesistente.

La censura è infondata.

Non v'è dubbio che l'epigrafe del provvedimento gravato rappresenti una composizione collegiale diversa da quella effettiva dell'organo che ha legittimamente deliberato la sanzione a carico dell'Avv. P.; tuttavia, a giudizio di questo Consiglio Nazionale, lo scrutinio dell'eccezione di nullità dedotta dal ricorrente non può, in via assorbente, prescindere dalla considerazione che la decisione stessa risulta regolarmente sottoscritta dal Presidente f.f. Avv. V. Sala e dal Consigliere Segretario Avv. M. A. E., che hanno esercitato le rispettive funzioni nell'adunanza consiliare del 21 aprile 2010 in esito alla quale il Consiglio *a quo* ha inflitto la sanzione disciplinare in questa sede contestata.

Il processo verbale della predetta seduta consiliare contiene, invero, l'indicazione dei Consiglieri che alla stessa hanno partecipato, integrando l'organo che legittimamente si è determinato nei confronti dell'Avv. P..

A norma dell'art. 31, comma 3 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 la decisione disciplinare, per quanto, in specie, attiene al caso in esame, la menzione del giorno,

del mese e dell'anno in cui è pronunciata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario; tali requisiti si rinvengono nel provvedimento gravato.

La divergenza, obiettata dal ricorrente, ha natura puramente formale e non incide sulla validità del provvedimento stesso; della composizione del collegio giudicante fa fede, infatti, il processo verbale del dibattimento e non l'intestazione della decisione (Cass., Sez. III 29 gennaio 2003 n. 1272; Consiglio Nazionale Forense, 25 ottobre 2010 n. 150; 13 settembre 2006 n. 58; 3 novembre 2004 n. 241).

La difformità tra l'epigrafe ed il su indicato processo verbale è chiaramente rivelatrice della presenza di un errore occorso nella fase di preparazione della scheda documentale contenente la decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine; fase successiva e sostanzialmente indipendente da quella dell'adozione della determinazione sanzionatoria.

Si è, a giudizio di questo Consiglio Nazionale, in presenza di un evidente errore materiale, che non riguarda la sostanza della decisione e non incide sulla formazione del giudizio dell'organo deliberante, bensì attiene alla mera formazione dell'atto, inteso come documento che la decisione consacra.

Si tratta, quindi, di un errore meramente materiale, relativo ad un elemento estraneo alla *ratio decidendi* e non imputabile ad erroneo esercizio dell'attività valutativa compiuta dal Consiglio giudicante nel decidere la questione (Consiglio Nazionale Forense, 1 ottobre 2003 n. 279; Cass., 22 maggio 2001 n. 6961).

Risulta infondato anche il secondo mezzo d'impugnazione, con il quale l'incolpato deduce la nullità del procedimento disciplinare, assumendo la violazione delle disposizioni che presiedono alla formazione del collegio consiliare.

La censura prospetta l'eccepito vizio sotto un duplice profilo: la composizione del Consiglio dell'Ordine sarebbe variata nel corso del procedimento e risulterebbero violate anche le modalità di convocazione dei Consiglieri per l'adunanza del 21 aprile 2010; neanche l'Avv. P. sarebbe stato regolarmente citato per il dibattimento. Rileva questo Consiglio Nazionale che l'incolpato ha partecipato personalmente alla seduta consiliare del 21 aprile 2010, come chiaramente risulta dal relativo processo verbale in cui si dà atto che il professionista si è manifestato disponibile all'interrogatorio ed ha, infine, espressamente rinunciato alla lettura pubblica del dispositivo.

Tale evidenza assorbe *in nuce* ogni altra considerazione e l'eccezione di difetto della citazione si palesa, quindi, radicalmente priva di pregio; la presenza

dell'incolpato e lo svolgimento della sua difesa hanno, infatti, effetto comunque sanante (Consiglio Nazionale Forense, 17 settembre 2012 n. 115).

Quanto agli altri aspetti della censura, costituisce *ius receptum* il principio per il quale, in considerazione della natura tipicamente amministrativa del procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale, non opera, in specie, la garanzia dell'invariabilità del collegio giudicante, tipicamente propria dei procedimenti giurisdizionali (Consiglio Nazionale Forense, 15 ottobre 2012 n. 142; 15 ottobre 2012 n. 140; 17 settembre 2012 n. 116; Cass. Civ., Sez. Un. 19 ottobre 2011 n. 21585).

La censura prospetta, d'altro canto, un asserito vizio procedurale che si sarebbe realizzato in relazione alla composizione dell'organo collegiale in occasione dell'adunanza consiliare del 21 aprile 2010 e rispetto a quelle del 14 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010. Sennonché, sempre per la sopra richiamata struttura amministrativa del procedimento, il ricorrente avrebbe dovuto eccepire l'asserito vizio – peraltro insussistente in base al principio generale sopra richiamato – tempestivamente in sede dibattimentale, non essendo ammissibile la proposizione della relativa eccezione solo come motivo di impugnazione avanti a questo Consiglio Nazionale (Consiglio Nazionale Forense, 2 marzo 2012 n. 45).

Il mezzo di gravame è, infine, evidentemente inconsistente anche con riferimento alla dedotta violazione delle modalità di convocazione del collegio consiliare.

I criteri di legittimità sopra evocati si riflettono, in via assorbente, anche su tale profilo dell'impugnazione; il funzionamento dell'organo deliberante si basa, infatti, in via esclusiva sul principio del *quorum*, con la conseguenza che, pur astrattamente in presenza di un difetto della convocazione, questo risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all'adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l'organo. Nel caso di specie l'effettiva consistenza di tale requisito costitutivo emerge oggettivamente dal processo verbale dell'adunanza consiliare.

Con il terzo motivo di ricorso l'incolpato sostiene, nel merito, l'irrelevanza disciplinare della propria condotta.

A giudizio di questo Consiglio Nazionale, correttamente il Consiglio *a quo* ha inquadrato, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, l'incolpazione ascritta al professionista nell'ambito della violazione degli artt. 17, 17 bis e 18 del Codice deontologico forense.

Il Consiglio territoriale ha congruamente evidenziato come il titolo e l'oggetto della pubblicazione incriminata, il titolo dell'articolo e la forma dell'intervista non consentivano al lettore di percepire con immediatezza di trovarsi al cospetto di una informazione pubblicitaria; laddove, invece, il contenuto censurabilmente elogiativo ed autoreferenziale dell'intervista integra una forma di pubblicità occulta, contraria al dovere di trasparenza e di veridicità complessiva dell'informazione, posto a tutela dell'affidamento della collettività (Consiglio Nazionale Forense, 22 settembre 2012 n. 121).

Va, pertanto, condiviso il giudizio del Consiglio territoriale circa il disvalore della condotta dell'incolpato, rispetto al quale appare sistematicamente ininfluenza il rilievo del ricorrente in ordine all'asserita carenza di prova dell'intenzionalità della condotta censurata.

Rileva questo Consiglio Nazionale che, *in subiecta materia*, l'indice della responsabilità dell'incolpato risiede, *in re ipsa*, nel fatto di avere acconsentito al rilascio dell'intervista, il cui contenuto – anche per quanto chiaramente si desume dalla sua impostazione nella forma di domande e risposte – appare evidentemente finalizzato all'esaltazione delle proprie caratteristiche personali, con ciò di fatto contrapponendosi comparativamente la figura professionale del ricorrente a quella generalizzata della moltitudine dei colleghi operanti nel foro.

Non presenta, infine, pregio l'ambiguo *distinguo*, operato dal ricorrente, tra gratuità dell'intervista e contribuzione alle spese di pubblicazione del prodotto di stampa; trattasi, in tutta evidenza, di un assioma difensivo privo di riscontro sostanziale, posto che, in ogni caso, lo stesso incolpato ha ammesso di avere versato, a titolo deontologicamente illecito, un corrispettivo per la pubblicazione, pur mascherato sotto forma di contributo per i costi di edizione.

Si rivela corretta anche la contestazione della violazione dell'art. 17 bis del Codice deontologico forense, in ragione dell'omessa indicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

In definitiva, quindi, la comminata sanzione, peraltro mantenuta a livello di minima entità, appare congrua ed il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale forense, riunito in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e segg. del R.D. 22.01.1934, n. 37;

respinge il ricorso.

Così deciso in Roma lì 20 febbraio 2013.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Susanna Pisano

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 7 maggio 2013.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Andrea Mascherin